



NOTA INTERPRETATIVA

LEGGE FINANZIARIA 2005

Roma, 31 gennaio 2005

ARTICOLO 1

Commi 11, 42 e 116

Il comma 11 limita la spesa per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, escludendo da tale limitazione gli enti locali, per i quali vige quanto riportato al comma 42, nel quale si prevede che l'affidamento di tali incarichi debba essere adeguatamente motivato e deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico finanziaria dell'ente locale, per poi essere trasmesso alla Corte dei Conti.

Non deve dunque essere fatta confusione tra incarichi di studio o ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei, con le collaborazioni coordinate e continuative, (co.co.co) che trovano invece specifica disciplina nel comma 116.

Per gli enti locali l'affidamento di incarichi di studio o ricerca, ovvero consulenze, sono espressamente disciplinati nel comma 42.

Gli incarichi di studio, ricerca o consulenza potranno essere previsti per specifiche e particolari esigenze, non rientranti nell'ordinaria attività della struttura richiedente, aventi la natura di contributo intellettuale, opera d'ingegno, funzionale a fornire un know-how per la realizzazione di un prodotto/servizio definito nel risultato ma non nelle modalità di svolgimento.

Le collaborazioni coordinate e continuative potranno configurarsi prevalentemente come prestazioni di servizi, che richiedono azioni ripetitive nel tempo, funzionali ad integrare, qualificare o sviluppare le attività proprie della struttura responsabile della realizzazione di prodotti/servizi ben definiti, sia nel risultato che nelle modalità di attuazione (coordinamento da parte della struttura).

Nel merito occorre ricordare quanto previsto nella circolare della Funzione pubblica, n.4/04 del 20 luglio 2004

Comma 12

La norma prevede che negli anni 2005-2006-2007 la spesa per acquisto manutenzione, noleggio, esercizio delle autovetture non possa essere rispettivamente superiore al 90%, 80% e 70% quella sostenuta nel 2004 (come rideterminata ai sensi del decreto "tagliaspese" 168/04). Entro il 31 marzo si dovrà inviare alla Ragioneria dello Stato una relazione in cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto e la loro destinazione.

E' evidente che in tale fattispecie non possono rientrare i veicoli il cui uso sia strumentale all'effettivo esercizio dei servizi direttamente erogati dall'ente (es. auto della polizia provincia, dei servizi stradali, ecc.).

Il tenore della norma, visto anche il richiamo al d.l. 168, indica la volontà di ridimensionare l'uso, e quindi il relativo costo, non strettamente necessario dei veicoli dell'ente (ad esempio le cosiddette "auto blu" e/o a "guida libera")

Comma 25

All'interno del novero degli elementi che devono essere scomputati dal calcolo del complesso delle spese utile ai fini del patto di stabilità, la legge include, solo per il 2005 anche le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'UE, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

L'UPI ritiene che la locuzione "quota di parte nazionale" si riferisca alle quote finanziate dallo Stato, dalla Regioni e dallo stesso ente locale, arrivando così a coprire l'intero onere dell'intervento cofinanziato.